



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

- Art.1 - Applicazione della normativa*
- Art.2 - Definizioni*
- Art.3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività*
- Art.4 - Autorizzazioni*
- Art.5 - Concessione dei posteggi*
- Art.6 - Competenze amministrative*
- Art.7 - Procedura di rilascio*
- Art.8 - Disposizioni relative alla carta di esercizio*
- Art.9 - Sospensione Revoca dell'Autorizzazione*
- Art.10 - Sanzioni*
- Art.11 - Uso del posteggio su area di mercato*
- Art.12 - Dimostrazione del titolo ed informazioni*
- Art.13 - Assegnazione*
- Art.14 - Condotta dei venditori*
- Art.15 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità*
- Art.16 - Circolazione all'interno delle aree*
- Art.17 - Canone di occupazione e di concessione*
- Art.18 - Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento*
- Art.19 - Dimensionamento ed articolazione merceologica*
- Art.20 - Ristrutturazione e trasferimento del mercato*
- Art.21 - Presenze*
- Art.22 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi*
- Art.23 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere*
- Art.24 - Decadenza/Revoca del posteggio*
- Art.25 - Subingresso*
- Art.26 - Posteggio riservato ai produttori agricoli*
- Art.27 - Esposizioni*
- Art.28 - Pubblicità dei prezzi*
- Art.29 - Attrezzature ed esposizione della merce*
- Art.30 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari*
- Art.31 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari*
- Art.32 - Vigilanza*
- Art.33 - Osservanza degli altri regolamenti comunali*
- Art.34 - Abrogazione delle norme*
- Art.35 - Norme transitorie e finali*

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art.1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Porto Mantovano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi e ulteriori da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria senza ulteriore assegnazione dei posteggi;
- f) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) fiera specializzata: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- h) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- i) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- l) per posteggio fuori mercato o posteggio isolato: il posteggio, situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e non rientrante nell'area del mercato come sopra definito;
- m) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci
- n) commercio itinerante su aree pubbliche: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- o) settore merceologico: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercantili in "alimentare" e "non alimentare";

- p) tipologia merceologica: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercantili;
- q) per spunta: operazione con la quale si provvede alla assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per "spuntista": l'operatore che aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore assegnatario o non ancora assegnato;
- s) per carta di esercizio: documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- t) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi (coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile);
- u) per Testo Unico: il Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere approvato con L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- v) per Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi: il recepimento della stessa operato con D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Art. 3: Requisiti per lo svolgimento dell'attività

- 1) Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
- 2) L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
- 3) Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- 4) L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).
- 5) L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 6) Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
- 7) Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

Art.4 – Autorizzazioni

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 3) L'autorizzazione per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche, su posteggi** dati in concessione decennale di cui all'art. 23 del Testo unico è rilasciata dal Responsabile del SUAP sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
- 4) L'autorizzazione per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche in forma itinerante**, di cui all'art. 21 comma 1 del Testo unico, è rilasciata dal Responsabile del SUAP ed abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.
L'autorizzazione abilita, altresì, l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- 5) Entrambe le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
- 6) Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività

iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla L.R. 6/2010 articolo 27, comma 5.

- 7) Le autorizzazioni su posteggi o in forma itinerante sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, alla tipologia merceologica ed ai requisiti di cui all'articolo 3.
- 8) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 9) L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
- 10) L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione va compilata in via informatizzata e trasmessa in via telematica e non può essere compilata direttamente dall'operatore.
- 11) La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore.
- 12) Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta);
- 13) L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta entro i termini previsti dalle vigenti norme.
- 14) L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
- 15) La presa d'atto di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art.5 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, esercitati su posteggi, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercantili ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata prevista dalle vigenti norme.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto operatore commerciale persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 6 – Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al SUAP del Comune, in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 7 – Procedura di rilascio

Le Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

A) AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE DECENNALE OD OCCASIONALE:

1) L'autorizzazione su posteggio su area di mercato è rilasciata dal Comune previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Per finalità di pubblica notizia, i Comuni trasmettono alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano istanza in bollo al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.

Le domande possono essere:

- inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune;
- inviate tramite posta elettronica certificata, con apposizione di firma digitale, purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale;
- se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
- il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 3;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta l'istanza;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
- la tipologia merceologica dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
- il numero delle presenze effettuate nel mercato;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese (se già posseduta);
- la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Punti 6: osservanza del Settore Merceologico e della Tipologia Merceologica, che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- b) Punti 5: maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- c) Punti 4: prodotto mancante del mercato;
- d) Punti 2: anzianità di iscrizione nel registro delle imprese espletata nel settore commerciale,

- e) Punti 2: anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese
- f) Punti 1: attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 del Testo Unico;

La graduatoria dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

A parità dei predetti titoli sarà data priorità al richiedente che non è titolare di altra concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione, di invio o di consegna della domanda all'ufficio protocollo del Comune. La graduatoria è approvata dal Responsabile del SUAP.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune e successivamente comunicato all'interessato.

2) posteggio ubicato in parte del territorio:

I posteggi posti in parte del territorio comunale sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile dello Sportello Unico e pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

L'assegnazione del posteggio sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, derogando dall'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi isolati saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico verrà predisposto il bando di concorso.

B) AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE:

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Per ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve essere inoltrata domanda in competente bollo, nella quale devono essere dichiarati:

- a) generalità complete dell'interessato: se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza; se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA se quest'ultima già posseduta;
- c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- g) di essere in possesso di un idoneo mezzo mobile per l'esercizio dell'attività.

La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo generale Comune. La domanda, firmata digitalmente, potrà essere trasmessa con posta elettronica certificata purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo all'istanza di cui trattasi è di 60 giorni dalla registrazione della stessa al protocollo comunale.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovare ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

E' consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale, è vietato nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve e nelle aree di parcheggio.

Il Responsabile dello Sportello Unico con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i sessanta minuti.

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Con apposito atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma. Con il suddetto atto della Giunta Comunale dovranno essere stabiliti modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

Art. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI ESERCIZIO (DGR 10615/2009)

- 1) La carta di esercizio di cui all'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
- 2) La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- 3) La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione da parte del Comune avverrà ai sensi delle vigenti norme di legge e si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.
- 4) Nel caso di società la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. Nel caso in cui la società sia titolare di due o più posteggi in più mercati nella stessa giornata, dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i prestatori d'opera. Inoltre è prevista la compilazione di un foglio aggiuntivo con i dati anagrafici e fotografia di soci, collaboratori familiari o dipendenti a tempo indeterminato.
- 5) Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.

ART. 9 –Sospensione Revoca dell'Autorizzazione

Sospensione

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Revoca

Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 del Testo Unico, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

Art. 10 – Sanzioni

- 1) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 della L.R. 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 2) Chiunque commette l'infrazione di cui all'art. 9 comma 2, lettera b) del presente regolamento, o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 3) L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della L.R. 6/2010 e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 4) La medesima sanzione si applica anche a chi non ha provveduto all'aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dall'avvenuta modifica dei dati in essa presenti.

Art. 11 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

Le autorizzazioni di cui all' art. 3 del presente regolamento devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque titolo.

Il Settore Commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 Settembre di ogni anno, il SUAP trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;

- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree,
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

Art.12 - Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio della Autorizzazione di cui ai punti A e B dell'art. 7 e di una concessione decennale.

Art.13 - Uso del posteggio su area di mercato

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dello Sportello Unico;
2. non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
3. il tetto delle attrezzature sia fisse che mobili utilizzate per l'attività di vendita sul mercato ambulante settimanale, nonché il banco per la vendita dovranno rimanere contenuti nelle dimensioni che definiscono lo spazio assegnato al venditore;
4. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20 se mobile e non inferiore a m. 2,50 se trattasi di struttura fissa, la copertura del banco potrà esporre lateralmente di un massimo di 25 (venticinque) centimetri mentre anteriormente tale misura potrà essere di 50 (cinquanta) centimetri. Per coperture eccedenti i 50 cm. di sporgenza dal limite del banco, queste dovranno avere un'altezza dal suolo tale da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso;
5. collocare le merci in vendita ad un'altezza minima di 50 (cinquanta) centimetri dal suolo.; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi, articoli per l'arredamento; le merci esposte appese non dovranno superare il limite, in proiezione, dello spazio a terra assegnato;
6. non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
7. non occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito e sgomberare l'area entro l'ora prevista; i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
8. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
9. è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
10. non tenere i veicoli con motore acceso senza giustificato motivo;
11. esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
12. il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

13. non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
14. il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti che devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività;
15. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati procedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
16. non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
17. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati nella Autorizzazione;
18. non piantare chiodi, legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a recinzioni ecc;
19. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
20. è vietato utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
21. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
22. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
23. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
24. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
25. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - rispetto del settore merceologico e delle norme igienico sanitarie;
 - rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
26. se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.

Art.14 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art.15 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore e pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe

all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art.16 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini e per i mezzi di emergenza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

La propaganda religiosa, commerciale – espositiva, politica o sindacale è ammessa all'interno delle aree in questione su autorizzazione specifica dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto previsto dal codice della strada.

E' pure vietata, in Porto Mantovano, l'attività di Commercio Ambulante Itinerante, nelle ore antimeridiane del Martedì durante lo svolgimento del Mercato settimanale.

Art.17 - Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero di un canone commisurato per l'utilizzo giornaliero del posteggio e dei relativi servizi prestati sull'area.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente in funzione degli eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

Art.18- Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile pure presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di martedì osservando l'orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale a partire dalle ore 6, (sei) fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.30.

Il mercato ambulante settimanale su aree pubbliche si svolge in piazza dei Marinai, area pubblica attualmente appartenente all'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, come risulta dalla planimetria allegata che forma parte integrante del Regolamento.

Art.19- Dimensionamento ed articolazione merceologica

1) L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali N° 40 posteggi di cui :

- 14 alimentari
- 26 non alimentari

Più precisamente:

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

A) 4 -5 -6 -7 - 9 -11 -12 -13 -14 -15 - 27 - 37 -38 -39 (TOT. 14)

sono riservati alla vendita di generi alimentari di cui il n 11 è riservato ai produttori agricoli - i numeri 6, 7 e anche 37, 38, 39 ai banchi con presenza di bombole - i numeri 4, 5, 12 e 13 all'ortofrutta

C) 16 -20 -24

sono riservati alla vendita di scarpe e borse

D) 36 - 35

sono riservati alla vendita di casalinghi e bigiotteria

E) 2 - 3 - 8 - 10 - 26 -33 -34 -31 -32 -1 -28 -29 -30 -22 -18 -25

sono riservati alla vendita di abbigliamento

F) 17 – 19 –21 –23 - 40

sono riservati alla vendita di altri generi non alimentari

L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi é soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.

- 2) Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.
- 3) Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Comune può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

Art. 20 - Ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente,
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 21 - Presenze

Dopo le ore 7,45 per il periodo di vigenza dell'ora legale, e dopo le 8,00 per il restante periodo, il personale addetto alla vigilanza di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il personale addetto alla vigilanza di mercato procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art. 22 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 7,45 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8,00 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti nella graduatoria della spunta che è parte integrante del presente provvedimento, la quale viene mantenuta aggiornata dall'Ufficio Polizia Locale e tenuta a disposizione del pubblico in luoghi opportunamente indicati dall'Amministrazione.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Agli operatori commerciali presenti alla spunta sarà registrata la presenza (con raccolta di firma) anche nel caso in cui non abbiano potuto avere in assegnazione alcun posteggio.

Art. 23 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

- 1) L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato o fiera non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.
- 2) E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a

particolari condizioni metereologiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

- 3) La Polizia Locale o altro personale incaricato provvede a registrare le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. L'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o fiera.
- 4) Le eventuali assenze di concessionari di posteggio non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o mercati anticipati.
- 5) Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
- 6) Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi è riconosciuta la presenza.
- 7) Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l'operatore commerciale non abbia effettuato, nell'ultimo triennio, almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Fatto salvo quanto sopra, ai fini dell'assegnazione in concessione decennale dei posteggi di mercato è tenuto in considerazione l'arco temporale corrispondente all'ultimo triennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
- 8) Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso il SUAP nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art 24 – Decadenza/Revoca del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

1. Il Responsabile dello Sportello Unico può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della L. 241/1990, indicando l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o in altri mercati.
3. In caso di revoca per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono è disposta dal Responsabile dello Sportello Unico e va preventivamente comunicata all'interessato ai sensi della legge n.241/1990.

Art.25 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art.26 - Posteggio riservato ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alle vigenti norme, è riservato, numero 1 (uno) posteggio.

Il posteggio non utilizzato verrà assegnato, per quella giornata, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 27 - Esposizioni

Nell'area del mercato e/o nella P.zza della Resistenza sono previsti n. 4 spazi riservati alla esposizione delle "autovetture" dotati di autorizzazione annuale

Art. 28 –Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello; sono esclusi i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 29 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio connesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 30 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art 31 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto

in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

4. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
6. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
7. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Art. 32 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Locale.

Art. 33 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico - sanitarie.

Art. 34 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogate ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 35 - Norme transitorie e finali

Eventuali modifiche della tavola planimetrica allegata potranno essere attuate con Deliberazione di Giunta Comunale.